

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 148 a iniziativa dei Consiglieri
Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 1992, n. 29
(Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende apportare alcune circoscritte modifiche normative alla legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica), relativamente alle disposizioni concernenti il regime dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale delle Guardie ecologiche volontarie (GEV), contenute negli articoli 5, 6 e 9 della legge.

Obbiettivo delle modifiche è quello di sollevare le Province dalla competenza esclusiva – che la legge regionale attualmente riconosce loro - a istituire, organizzare e gestire i corsi di formazione e aggiornamento delle GEV, demandando alla Giunta regionale il compito di determinare il profilo professionale e lo standard formativo delle GEV e definendo al contempo i requisiti degli enti formatori abilitati ad istituire e organizzare i corsi per la formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie.

Le ragioni di queste modifiche nell'assetto delle competenze in materia di formazione delle GEV, risiedono da un lato nella circostanza che le Province, a seguito dell'attuazione della legge cosiddetta "Del Rio" da parte della l.r. 13/2015, non hanno più funzioni amministrative in materia di formazione professionale e dall'altro dalla constatazione che da circa 10 anni le Province medesime non sono più riuscite ad istituire e organizzare i predetti corsi di formazione delle GEV anche per il mancato finanziamento regionale delle funzioni loro conferite ai sensi della l.r. 29/1992.

La proposta di legge si compone di 5 articoli.

Il primo modifica l'articolo 5 prevedendo che la Regione definisca il profilo professionale ed i requisiti e gli standard formativi. Inoltre elimina il riferimento alla Consulta ecologica, prevista dalla l.r. 40/1981, abrogata nel 2006.

Con il secondo articolo si elimina nell'articolo 6 della l.r. 29/1992 fra le competenze provinciali l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie.

Il terzo articolo, che prevede la sostituzione dell'articolo 9, ridefinisce le norme relative ai corsi, comprese quelle che regolano l'esame teorico-pratico finale.

Con il quarto articolo si eliminano nell'articolo 14 della l.r. 29/1992 i riferimenti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, abrogata con l'articolo 2 di questa legge.

L'ultimo articolo contiene la salvaguardia degli atti amministrativi assunti prima della presente modifica legislativa.